

Causa C-519/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

9 luglio 2019

Giudice del rinvio:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

13 giugno 2019

Ricorrente:

Passenger Rights spółka akcyjna w Warszawie

Resistente:

Ryanair DAC w Dublinie (Irlanda)

[Or 1] [OMISSIS]

DECISIONE

In data 13 giugno 2019

il Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
(Tribunale regionale di Varsavia, XXIII Sezione commerciale di appello, Polonia)
[OMISSIS]

[OMISSIS]

dopo aver esaminato [OMISSIS]

[OMISSIS]

la causa introdotta con ricorso dalla Passenger Rights spółka akcyjna w
Warszawie (società per azioni con sede in Varsavia, Polonia) [in precedenza
denominata: Passenger Rights sp. z o.o. w Warszawie (società a responsabilità
limitata con sede in Varsavia, Polonia)]

contro la Rayanair DAC con sede in Dublino (Irlanda)

riguardo al pagamento di somme

a seguito del reclamo proposto dal resistente

avverso la decisione del Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia, Polonia)

del 15 febbraio 2019 [OMISSIS]

decide:

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 2, lettera b), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - nell'ambito della valutazione circa la validità di una clausola attributiva di competenza - debbano essere interpretati nel senso che la mancata pattuizione individuale delle condizioni contrattuali, e le clausole contrattuali abusive derivanti dall'accordo attributivo di competenza, possano essere invocati anche dall'acquirente finale di un credito acquisito per cessione da un consumatore, il quale acquirente, tuttavia, non abbia esso stesso lo status di consumatore.

[Or 2]

Motivazione

1. FATTI E PROCEDIMENTO

La ricorrente, Passenger Rights spółka akcyjna w Warszawie (società per azioni, con sede in Varsavia, Polonia), ha chiesto la condanna della Ryanair DAC, con sede in Dublino (Irlanda), al pagamento in suo favore della somma di EUR 250 a titolo di risarcimento per la cancellazione di un volo da Milano a Varsavia.

In replica al ricorso, la resistente ha eccepito il difetto di competenza del giudice polacco e ha chiesto il rigetto del ricorso. Essa ha rilevato che il contratto di trasporto è stato stipulato in base al Regolamento generale di trasporto della Ryanair (Ogólny Regulamin Przewozu Ryanair), che è stato accettato dal passeggero all'atto dell'acquisto del biglietto aereo tramite internet. La resistente ha rilevato che, ai sensi del punto 2.4 del suddetto regolamento generale di trasporto, salvo disposizioni contrarie stabilite dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il contratto di trasporto stipulato con la resistente quale vettore, le

Condizioni generali di trasporto e il Regolamento della resistente devono essere interpretati in conformità alla legge irlandese e qualsiasi controversia derivante dal contratto di trasporto o ad esso connessa è soggetta alla competenza dei giudici irlandesi. La resistente ha rilevato che la ricorrente, in quanto cessionario del credito del passeggero, è parimenti vincolata alla clausola che attribuisce la competenza al giudice irlandese.

Con decisione del 15 febbraio 2019, il giudice di primo grado ha respinto la richiesta di rigetto del ricorso, così come altri giudici polacchi in decine di casi analoghi. Esso ha spiegato che, sebbene il cedente del credito oggetto del ricorso e la resistente siano legati da una clausola attributiva di competenza che prevede l'applicazione al contratto di trasporto delle disposizioni della legge irlandese e la competenza dei giudici irlandesi a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, il Sąd Rejonowy (tribunale circondariale, Polonia), investito del caso in esame, ha ritenuto che la suddetta clausola non sia, tuttavia, vincolante per il cedente del credito (passeggero). Esso ha richiamato, a tal fine, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in base al quale una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

La resistente ha presentato reclamo rilevando che il particolare sistema di tutela del consumatore, previsto nel diritto dell'Unione, concerne esclusivamente il consumatore finale che è una persona [Or 3] privata non esercente un'attività commerciale o professionale. La resistente ha rilevato che la ricorrente non è un consumatore e, pertanto, non può invocare la tutela giurisdizionale prevista per i contratti con i consumatori. Essa ha lamentato, tra l'altro, la violazione dell'articolo 1099, paragrafo 1, del k.p.c. (codice di procedura civile polacco; in prosieguo: il «KPC»), e dell'articolo 17, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 19, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento Bruxelles I bis»), per omessa applicazione di tali disposizioni e, di conseguenza, per aver ritenuto che le disposizioni contenute nelle Condizioni generali di trasporto e nel Regolamento non vincolassero il consumatore e, pertanto, non vincolassero il ricorrente. La resistente ha lamentato, altresì, la violazione dell'articolo 385¹ k.c. (codice civile polacco; in prosieguo: il «KC») in combinato disposto con l'articolo 385³, punto 23, del KC, e con l'articolo 509 dello stesso KC, per aver applicato tali disposizioni al caso in esame e, in particolare, per aver ritenuto che le disposizioni del Regolamento della resistente, le quali escludono la competenza dei giudici polacchi, non vincolassero il consumatore (dante causa del ricorrente) e, di conseguenza, non vincolassero il ricorrente quale cessionario.

1. DIRITTO DELL'UNIONE:

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Articolo 25

1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere:

- a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
- b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o
- c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza.

[Or 4] 3. L'autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.

4. Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 24.

5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali.

La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «clausole abusive»: le clausole di un contratto quali sono definite all'articolo 3;
- b) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Nel campo di applicazione dei trattati¹, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

[Or 5] Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova.

Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

2. DIRITTO NAZIONALE

¹ NdT. L'inciso compreso tra «Nel campo di applicazione dei trattati» e fino a «regole volte a vietare tali discriminazioni» non è parte del citato articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE, bensì dell'articolo 18 del TFUE. Tale frammento è stato probabilmente inserito per errore.

- Kodeks cywilny z dnia 10 maja 2018 r. [Codice civile del 10 maggio 2018; in prosieguo: il «KC»] (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2018, posizione 1025);

- Kodeks postępowania cywilnego z dnia 14 czerwca 2018 r. [Codice di procedura civile del 14 giugno 2018; in prosieguo: il «KPC»] (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2018, posizione 1360)

Articolo 1099, paragrafo 1, del KPC

Se non vi sono motivi che giustifichino la competenza del giudice nazionale in una determinata causa e non è previsto un procedimento dinanzi ad un tribunale o ad un'altra autorità di uno Stato straniero o detto procedimento non può essere promosso, la causa è di competenza del giudice nazionale se sussistono sufficienti collegamenti con l'ordinamento giuridico polacco.

Articolo 385¹, articolo 385³, punto 23, articolo 509, del KC

[Or 6] (385¹), paragrafo 1. Le clausole dei contratti stipulati con i consumatori che non sono state oggetto di negoziato individuale non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti ed obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei loro interessi (clausole contrattuali vietate). Ciò non vale per le clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

Paragrafo 2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti.

Paragrafo 3. Per clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale si intendono quelle clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. In particolare, ciò si riferisce alle clausole contrattuali riprese dai modelli contrattuali standard proposti al consumatore dalla controparte.

Paragrafo 4. L'onere di provare che una clausola sia stata oggetto di negoziato individuale incombe su colui che invoca tale fatto.

(385³, punto 23) In caso di dubbio, sono considerate clausole contrattuali abusive quelle che, in particolare: escludono la competenza dei giudici polacchi o sottopongono la controversia all'arbitrato di un giudice polacco o straniero o di altra autorità e anche quelle che prevedono che la controversia venga decisa da un giudice che, secondo la legge, non sia competente a livello locale.

(509), paragrafo 1. Il creditore può trasferire il credito ad un terzo (cessione), senza il consenso del debitore, a meno che ciò non sia contrario alla legge, ad una clausola contrattuale o alla natura dell'obbligazione.

Paragrafo 2. Unitamente al credito, all'acquirente vengono trasferiti tutti i diritti ad esso connessi, in particolare il diritto agli interessi arretrati.

DUBBI DEL GIUDICE NAZIONALE:

1. Nel sistema del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la competenza dei giudici dello Stato membro del luogo di domicilio o della sede del convenuto rappresenta il principio generale enunciato all'articolo 4 di tale regolamento. È solo in deroga al suddetto principio che tale disposizione prevede casi, tassativamente enumerati, nei quali il convenuto può o deve essere citato dinanzi al giudice di un altro Stato membro. Le norme sulla competenza in deroga a tale [Or 7] principio generale devono essere interpretate restrittivamente, nel senso che non possono dar luogo ad un'interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente previste da tale regolamento (v., in tal senso, sentenze della Corte di giustizia del 25 gennaio 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, del 20 gennaio 2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, punto 32).
2. La Corte di giustizia, nella sentenza del 9 luglio 2009, Peter Rehder / Air Baltic Corporation (C-204/08, EU:C:2009:439), ha dichiarato che l'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all'altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un'unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell'attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo quali indicati in detto contratto. Nel caso in esame il luogo di partenza era la Polonia.
3. Nel caso di specie, il passeggero - cedente del credito oggetto del ricorso - e la resistente erano legati, tuttavia, da una clausola attributiva di competenza la quale prevedeva l'applicazione al contratto di trasporto delle disposizioni della legge irlandese e la competenza del giudice irlandese a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto. Secondo il giudice di primo grado, la suddetta clausola non era vincolante per il cedente del credito (passeggero) poiché, alla luce dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, le condizioni contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale possono essere considerate abusive se, in contrasto con il requisito della buona fede, determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti

e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Il giudice di primo grado ha dichiarato che le disposizioni contenute nelle Condizioni generali di trasporto e nel Regolamento non erano state oggetto di negoziato con il consumatore e, pertanto, non vincolavano il ricorrente - cessionario del credito. Il giudice di primo grado ha richiamato anche le analoghe disposizioni del diritto nazionale di cui all'articolo 385¹ del KC, in combinato disposto con l'articolo 385³, punto 23, dello stesso KC, dalle quali deriva il particolare regime di tutela sostanziale del consumatore.

[Or.8]

4. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Va osservato che per effetto del contratto di cessione, il credito del consumatore è stato trasferito ad un soggetto che è una persona giuridica. Alla luce delle disposizioni nazionali, così come dell'attuale orientamento giurisprudenziale del Sąd Najwyższy (Corte Suprema, Polonia), la cessione è ammissibile anche in relazione ad un credito considerato abusivo e il consumatore, affidando la riscossione di tale credito ad un operatore economico, ha maggiori probabilità di recuperarlo rispetto all'ipotesi in cui agisse da solo nei confronti di un imprenditore, da cui in precedenza abbia subito pratiche illecite. Il carattere abusivo delle clausole di un contratto può portare alla nascita di un credito soltanto a favore del consumatore, tuttavia tale credito può essere eseguito attraverso l'adempimento dell'obbligazione nelle mani di altri soggetti, ad esempio, attraverso la cessione fiduciaria ai fini dell'incasso, vale a dire il recupero da parte del cessionario del credito ceduto in nome proprio, ma per conto del consumatore che ha effettuato la cessione. Gli interessi del consumatore ne restano impregiudicati. Il carattere abusivo di una clausola contrattuale può essere dichiarato nel corso di un procedimento per il pagamento di somme intentato contro il debitore dall'operatore economico che ha acquisito il credito [OMISSIS]. Tuttavia, il Sąd Najwyższy (Corte Suprema, Polonia) non ha valutato la suddetta questione sotto il profilo dell'interpretazione del diritto dell'Unione.
6. Il Sąd Okręgowy (Tribunale regionale, Polonia) nutre dubbi sul fatto che alla luce dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, anche il cessionario del credito del

consumatore possa essere considerato consumatore, dato che tale valutazione è il presupposto per l'esame della validità della clausola attributiva di **[Or 9]** competenza. È pacifico il fatto che il ricorrente - cessionario del credito - è un operatore economico e il credito del passeggero (consumatore) è stato da lui acquisito nell'ambito della sua attività imprenditoriale. Sorge pertanto la domanda se il ricorrente possa invocare i diritti riconosciuti di fatto al consumatore in relazione alla clausola attributiva di competenza e se il giudice nazionale abbia il potere di verificare la validità di tale clausola sotto il profilo della tutela del consumatore alla luce dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio.

7. In base al diritto dell'Unione per consumatore si intende una persona fisica che agisce per fini estranei alla sua attività commerciale, imprenditoriale o libero-professionale. La nozione di «consumatore» è definita in contrapposizione alla nozione di «soggetto che esercita un'attività commerciale» (sentenze della Corte di giustizia del 3 luglio 1997, Benincasa, C-269/95, EU:C:1997:337, punto 16; del 20 gennaio 2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, punto 36). Alla luce della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, per consumatore si intende qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. Nella sentenza del 19 gennaio 1993, Shearson Lehman Hutton/ TVB (C-89/91, EU:C:1993:15) la Corte di giustizia ha osservato che il particolare regime di tutela previsto nel diritto dell'Unione mira a garantire una protezione adeguata al consumatore in quanto parte contraente considerata economicamente più debole e meno esperta, sul piano giuridico, della controparte, il quale consumatore non si dovrebbe sentire scoraggiato dall'adire le vie legali per il fatto che sia costretto a proporre l'azione dinanzi ai giudici dello Stato sul cui territorio è domiciliata la controparte. Nella stessa causa, la Corte ha altresì rilevato che le disposizioni contemplano esclusivamente il caso del consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali.
8. Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «consumatore» deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell'ambito di talune operazioni ed un operatore economico nell'ambito di altre (v., in tal senso, sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa, C- 269/95, EU:C:1997:337, punto 16, e del 20 gennaio 2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, punto 36).

[Or 10]

9. Il giudice del rinvio si domanda se a seguito di una cessione del credito da parte del consumatore ad un operatore economico, quest'ultimo soggetto subentri nei diritti del consumatore e possa invocare il regime favorevole dell'Unione concernente la tutela dello status di consumatore derivante, tra l'altro, dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 del Consiglio,

del 5 aprile 1993. Come affermato dalla Corte in un altro contesto, una cessione del credito non può, di per sé, incidere sulla determinazione del giudice competente (sentenze della Corte di giustizia del 18 luglio 2013, ÖFAB, C-147/12, EU:C:2013:490, e del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335). La Corte ha, inoltre, rilevato che la cessione, oggetto del procedimento principale, non può condurre alla creazione di un nuovo criterio di competenza speciale per il consumatore cessionario. La Corte ha affermato che nell'ipotesi in cui il credito rientri nella materia di illeciti strettamente collegati con il luogo in cui il fatto si è prodotto, una cessione di crediti operata dal creditore iniziale non incide sulla determinazione del giudice competente. Secondo la Corte, pertanto, è rilevante la natura del credito, la categoria dei diritti, la quale incide sulla determinazione della competenza. La cessione del credito non altera la natura dell'obbligazione originaria e, pertanto, la competenza rimane invariata.

10. Nella sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp (C-543/10, EU:C:2013:62), la Corte ha dichiarato che la clausola attributiva di competenza può, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipulazione del contratto. Si tratta, infatti, di un accordo tra le parti. Affinché la clausola possa essere opponibile ad un terzo, è necessario, in linea di principio, che quest'ultimo abbia prestato il suo consenso a tal fine.
11. Tuttavia, sembra che nella causa C-498/16 (sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems), la Corte abbia diversamente affermato che la disciplina particolare istituita dagli articoli 15 e seguenti del regolamento n. 44/2001, ispirata dalla preoccupazione di proteggere il consumatore in quanto parte contraente considerata economicamente più debole e meno esperta, sul piano giuridico, della sua controparte, opera nel senso che il consumatore è tutelato solo allorché egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio. Pertanto, l'attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può beneficiare del foro del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 1993, Shearson Lehman Hutton, C-89/91, EU:C:1993:15, punti 18, 23 e 24). Le suddette riflessioni dovrebbero essere tenute in considerazione anche in relazione al consumatore cessionario di diritti di altri consumatori.

[Or 11] Secondo la Corte, le norme sulla competenza dettate in materia di contratti conclusi dai consumatori, dall'articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento, si applicano, in conformità alla lettera di tale articolo, soltanto all'azione esperita dal consumatore contro l'altra parte del contratto, il che presuppone necessariamente la conclusione di un contratto da parte del consumatore con il professionista in questione (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 32). La condizione relativa all'esistenza di un contratto tra il consumatore e il professionista in questione consente di garantire la prevedibilità dell'attribuzione della competenza giurisdizionale, la quale rappresenta uno degli obiettivi del regolamento n. 44/2001, come risulta dal suo considerando 11.

12. Alla luce delle sentenze sopracitate sorge, pertanto, il dubbio se, ai fini della determinazione della competenza e ai fini della verifica della validità della clausola attributiva di competenza, sia rilevante la natura «originaria» dell'obbligazione o se l'operatore economico che ha acquisito il credito possa contestare la clausola attributiva di competenza come clausola vietata in base alla disciplina della tutela dei consumatori.
13. Se si adotta un'interpretazione restrittiva della nozione di consumatore, l'operatore economico che acquisisce il credito dal consumatore non può beneficiare della tutela che spetta al consumatore né invocare l'invalidità della clausola attributiva di competenza.
14. Tuttavia, si può ritenere che sia rilevante solo il credito originario, la fonte dell'obbligazione dalla quale discende un dato credito, la quale ne determina la natura, e la cessione, di per sé, non incide sulla forma dell'obbligazione. In tal caso, l'operatore economico potrebbe invocare la tutela dei consumatori derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del 15 aprile 1993, subentrando, per così dire, nei diritti e negli obblighi e, dunque, interamente nello status di consumatore con ogni conseguenza che ne deriva. Si tratta di trasferire in capo al cessionario non solo la clausola attributiva di competenza, bensì l'intero sistema della peculiare tutela del consumatore derivante dal fatto che una parte del contratto sia un soggetto più debole.
15. Tale estensione dell'ambito di tutela non sembra tuttavia giustificata, considerando l'interpretazione piuttosto restrittiva della nozione di consumatore. Inoltre, la direttiva impone agli Stati membri un modello normativo nazionale in base al quale le clausole abusive nei contratti stipulati dai professionisti con i consumatori non devono essere vincolanti per il consumatore in quanto parte economicamente più debole. Questo è l'obiettivo del sistema di tutela del consumatore derivante dal diritto dell'Unione. Esso deve proteggere il consumatore quale parte contraente considerata economicamente più debole e meno esperta, sul piano giuridico, [Or 12] rispetto ad un operatore economico, il quale consumatore non dovrebbe sentirsi scoraggiato dall'adire le vie legali per il fatto di essere costretto a proporre l'azione dinanzi ai giudici dello Stato sul cui territorio è domiciliata la controparte (sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 1993, Lehmann Hutton INc, C-89/91, EU:C:1993:15). Alla luce delle suddette circostanze, risulta necessario, per la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale, fornire una risposta alla questione da esso sottoposta.